

COMUNE DI NEPI

In data 18/06/2020 a seguito dell'incarico professionale affidato per la validazione del Pef anno 2021 di cui alla determina dirigenziale n. 387 del 15.06.2021, io sottoscritto Carbone Claudio,

Richiamata la:

- delibera di Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 dove si definiscono i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e, in particolare, l'articolo 6 recante le misure di approvazione del piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, che al comma 6.3 specifica che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- l'aggiornamento della delibera del 24/11/2020 n. 493/2020/R/RIF.

Dato atto che:

- le regole indicate dall'Autorità di regolazione dei rifiuti con la deliberazione n. 443/2019, e con le successive ad integrazione di questa, sono già state adottate per l'approvazione del PEF 2020, pur in maniera "sganciata" dalle tariffe dello scorso anno d'imposta. Di conseguenza, i Comuni sono chiamati a calcolare le tariffe 2021 tenendo conto delle regole dell'MTR, sulla base dei parametri indicati nel vecchio metodo MTN, disciplinato dal Dpr n. 158/1999;
- il metodo di ARERA modifica solo in parte le procedure già adottate in passato: le nuove disposizioni dell'Autorità si preoccupano di individuare i costi da inserire nel PEF, senza incidere in maniera rilevante sugli algoritmi di determinazione delle tariffe;
- per la determinazione delle tariffe, dunque, si continua a fare riferimento ai parametri ka e kb per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche e ai parametri kc e kd per la determinazione di quelle non domestiche;
- in sede di elaborazione del PEF occorre assumere dati certi e definitivi: per questo vengono richiesti i dati relativi all'anno "a-2", ossia al secondo anno precedente rispetto al PEF in elaborazione, derivanti dal bilancio consuntivo. Questi dati, infatti, acquisiti dalla documentazione contabile, costituiscono un valore attendibile, certificato e definitivo, in grado di conferire affidabilità e certezza ai valori imputati al PEF. Gli importi assunti, peraltro, vanno attestati con la dichiarazione di veridicità che deve accompagnare la documentazione da trasmettere all'ente territorialmente competente (ETC) o Egato (se presente) o ad ARERA, quando il Comune deve svolgere anche tale funzione.

E

Comune di Nepi
COMUNE DI NEPI
Protocollo N.0015422/2021 del 18/06/2021

- oltre ai dati del PEF, elaborato secondo i criteri predetti, vanno aggiunti le ulteriori componenti di costo o di ricavo da inserire a valle del PEF, ossia in coda ai valori richiesti da ARERA, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1.4, della determinazione n. 2/DRIF/2020 di ARERA.

Tenuto conto che:

- il Comune di Nepi, ai sensi della delibera di Arera n.443 del 31 ottobre 2019 e dell'allegato MTR si prefigura quale unico gestore del servizio nonché ente territorialmente competente;
- a seguito del predetto incarico professionale, il sottoscritto garantisce un profilo di terzietà rispetto al gestore.

Precisato che oltre a validare i dati contenuti nei PEF “grezzi” trasmessi dai gestori, gli ETC hanno il compito di:

- a) determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali: il coefficiente di recupero di produttività (X_a), il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);
- b) determinare il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-2021;
- c) determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe 2020-2021, sempre nei range individuati da ARERA;
- d) effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ_3);
- e) definire la vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse;
- f) effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;
- g) verificare l'equilibrio economico finanziario del gestore.

Accertato che i prezzi risultanti dal PEF finale validato dall'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio, che possono essere applicati agli utenti dei servizi: assumono, quindi, piena ed immediata efficacia “fino all'approvazione da parte dell'Autorità.

Richiamato l'articolo 18 del MTR che stabilisce i contenuti minimi del PEF "grezzo" predisposto dal gestore. In particolare, deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e da eventuali ulteriori elementi richiesti dall'ETC. In dettaglio, il PEF "grezzo" deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (RU);
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- d) una relazione, nella quale devono essere forniti i seguenti elementi: - il modello gestionale e organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni; - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni; - la ricognizione degli impianti esistenti.

Dato atto che il PEF deve inoltre includere:

- a) una tabella - elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR - che riporti le voci dei costi di gestione e del capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nell'MTR. Nella tabella vanno inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte;
- b) la relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito nell'Appendice 2 del MTR);
- c) la dichiarazione di veridicità predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR.

Accertato che:

- in occasione della determinazione delle tariffe TARI, è necessario procedere con la verifica del limite di crescita, da eseguire mettendo a confronto il PEF 2020 con quello che risulterà per il 2021.
- l'ETC (o il Comune nei territori in cui questo non è presente o non è attivo), per completare la relazione prevista da ARERA, quale allegato 2 della delibera n. 443/2019, ha necessità di acquisire i dati dei costi standard, come calcolati con lo specifico prospetto messo a disposizione da IFEL.

Verificata la seguente documentazione trasmessa dal Comune di Nepi, come integrata successivamente, redatta secondo gli schemi forniti da Arera in appendice al MTR, come specificato al comma 18.3 del MTR, composta da:

- Tabella PEF 2021 nella versione integrata con la Deliberazione 238/2020 del 24/6/2020;
- Relazione di accompagnamento al Pef 2021 della Società Tekneko Sistema Ecologici Srl (redatta

secondo lo schema di Appendice 2);

- Dichiarazione di veridicità (redatta secondo lo schema di Appendice 3), della Società Tekneko Sistema Ecologici Srl datata 08/09/2020;

Rilevata la mancanza del Piano finanziario degli investimenti, da redigere a schema libero (punto 18.2 del MTR), che deve essere composto dal programma e piano finanziario degli investimenti, dall'elenco dei beni, strutture e servizi disponibili per l'effettuazione del servizio, dalle risorse finanziarie necessarie e dalla relazione recante descrizione di modello gestionale e organizzativo riportante i livelli di qualità del servizio e la ricognizione degli impianti esistenti, come da richiesta ente prot. num. 14282 2021 e nota di risposta prot. num. 14318 2021.

Tenuto conto della necessità da parte dell'Etc di acquisire i dati di cui al richiamato articolo 18 del MTR, con particolare riguardo al programma e il piano finanziario degli investimenti.

Ritenuto altresì necessario rappresentare le seguenti osservazioni in ordine ai dati trasmessi. In primo luogo, per quanto riguarda i dati del conto economico con riferimento a ciascun anno a, le componenti di costo riportate nei PEF dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno a-2. A tal fine sarà necessario indicare:

- a) il criterio e i driver con i quali sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria;
- b) il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione;
- c) il dettaglio COAL, a oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
- d) le singole voci di ricavo che devono essere rappresentate dettagliatamente distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

In secondo luogo, dovranno essere isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/ premi/penalità deliberate dall'Ente territorialmente competente. Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di attività di cui sopra, riportate nei bilanci del gestore.

In terzo luogo, per quanto attiene ai dati relativi ai costi di capitale, in caso di più Comuni serviti o di più servizi gestiti, anche esterni al perimetro della regolazione, i cespiti afferenti all'area dei costi comuni e generali dovranno essere ripartiti con opportuni driver, determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità.

Sulla base di quanto rappresentato, si raccomanda nella relazione di accompagnamento al PEF “grezzo” di indicare, fornendo adeguata motivazione, tutti gli eventuali criteri generali di ricostruzione dei dati (con indicazione dei criteri specifici applicati nelle relative sezioni).

È opportuno, inoltre, evidenziare che il Comune dovrà esplicitare in maniera compiuta nella relazione di accompagnamento il criterio contabile per la rendicontazione. È stato, infatti, sinteticamente rappresentato che i valori sono stati ottenuti dal consuntivo 2019. A tal fine si precisa che la rendicontazione delle spese deve far riferimento alle spese impegnate, come rilevate dal Rendiconto della gestione dell’anno (a-2). Tale impostazione è conforme al principio generale della delibera 443/2019, basato su costi “effettivi”, dati certi, verificabili e desumibili da fonti obbligatorie. La contabilità finanziaria armonizzata, ormai a pieno regime, dà infatti certezza che gli impegni del rendiconto siano riferiti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e con scadenza nell’esercizio di riferimento. Qualora invece l’Ente disponga di una contabilità analitica e/o di una contabilità economico-patrimoniale in grado di rilevare i fatti gestionali in modo puntuale e disaggregato, è possibile fare riferimento alle specifiche voci di costo rilevate dal conto economico dell’anno (a-2). Quanto ai costi e ai servizi “comuni” e “indiretti”, la mancanza di specifici driver di riferimento porta a concludere che spetti allo stesso Comune la scelta della modalità di rendicontazione, purché siano chiari ed esplicitati i criteri di riparto (presenza di contabilità analitica, richiamo ai criteri di cui al Testo integrato unbundling contabile - TIUC, ecc.).

Dato atto che la **procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario**. La validazione ha, infatti, per oggetto i dati di origine contabile rappresentati in ciascun PEF “grezzo” e la finalità di verificarne la completezza, la coerenza e la congruità. In altre parole, deve essere verificato che i dati del PEF “grezzo”:

- a) siano stati effettivamente dedotti dalle fonti contabili obbligatorie;
- b) siano effettivamente ammissibili al riconoscimento tariffario secondo quanto stabilito dalla regolazione.

Al riguardo si osserva e si invita l’ETC a migliorare in particolar modo la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

È bene precisare che le ulteriori verifiche, come quelle previste all’art 19.1 del MTR (fra cui, per esempio, la verifica dell’equilibrio economico finanziario del gestore o del superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, o della corretta attribuzione dei parametri/coefficienti all’interno dei range prefissati), pur essendo di competenza del medesimo ETC non rientrano nelle operazioni di validazione, ma dovranno essere compiute dall’ETC successivamente, ovvero contestualmente al

“consolidamento” del PEF nella sua definizione finale e prima dell’adozione delle “pertinenti determinazioni”.

Osservato, infine, che per i crediti di dubbia esigibilità nel caso di TARI tributo, in relazione ai contenuti della delibera ARERA n. 443/2019, è necessario fare riferimento al valore relativo all’anno a-2, cioè quello dell’anno 2019 desunto dal conto consuntivo riproporzionato alla soglia del 100%. I Comuni a TARI tributo possono valorizzare quindi sulla “componente costi” fino all’80% dell’accantonamento FCDE a consuntivo “riproporzionato”, riferito però alla differenza tra l’anno 2019 e l’anno 2018 (anch’esso da riproporzionare al 100%). Ciò implica lo scorporo dal totale degli importi che confluiscono nel FCDE della quota riferita alla TARI per considerare, all’interno di questa componente, solo la parte relativa ai crediti 2019, escludendo i residui attivi connessi ad accertamenti TARI riferiti ad esercizi finanziari precedenti. In alternativa, fatta sempre salva la necessità di riproporzionare al 100% la dimensione finanziaria del FCDE, appare ammissibile valorizzare l’80% degli stanziamenti previsionali definitivamente assestati per l’anno 2018.

Si chiede, pertanto, di verificare il corretto importo da inserire nel Pef.

Sulla base delle verifiche ed osservazioni rilevate e in considerazioni della difficoltà dell’ente di poter assemblare in maniera chiara ed esaustiva tutti i dati contabili, con invito per il futuro ad organizzare un sistema informatico in grado di superare le criticità rappresentate,

Preso atto dell’incremento dei valori Pef dall’anno 2019 al 2021, che rientrano nel limite di crescita, passando da euro 1.484.640,30 del 2019 ad euro 1.659.264,16.

Accertata:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;

Per quanto sopra espresso, considerato e sulla base delle ulteriori operazioni di elisione e di rettifica che si invita a formalizzare

POTER CONSIDERARE VALIDATO

il Piano Economico Finanziario 2021 predisposto dal Comune di Nepi ai sensi della delibera di Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e dell’allegato MTR.

18/06/2021

Il Professionista Incaricato

Dott. Claudio Carbone